



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "Marvasi-Vizzone" Rosarno - San Ferdinando

Piazza Duomo n° 8 - 89025 Rosarno (RC) - C.M.: RCIC825005 - C.F.: 91006770803

Tel. 0966773550 - E-Mail: rcic825005@istruzione.it - PEC: rcic825005@pec.istruzione.it

Sito Web: <https://icmarvasivizzone.edu.it>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTO** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D.L. 29 ottobre 2019, n. 129, che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determina to su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;
- **VISTO** il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4 ter, il quale prevede: *"La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6 bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione delle istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente"*;
- **VISTA** l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020 e, in particolare, l'articolo 8 comma 5, il quale prevede: *"Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni"*;
- **VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 858 del 21 luglio 2020, recante procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della legge n. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Modalità e termini di presentazione delle istanze;
- **VISTA** la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 1290 del 22 luglio 2020, nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'O.M. 60/2020;
- **VISTA** l'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10/07/2020, articolo 7, comma 8 a norma del quale *"L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie"* e comma 9 per cui *"fatte salve le responsabilità di carattere penale è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui sono state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità"*, nonché l'art. 8, comma 6, il quale dispone che *"in caso di difformità tra titoli dichiarati e titoli effettivamente posseduti i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla rettifica del punteggio o all'esclusione dalla*

graduatoria” e commi 7 e 8 per i quali “L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate”;

- **VISTA** la nota MIUR prot. 1588 del 11.09.2020 “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle Graduatorie di istituto”;
- **TENUTO CONTO** delle disposizioni in materia dei dati sensibili;

DISPONE

La pubblicazione sul sito web di questo Ufficio delle graduatorie d’Istituto (2[^] e 3[^] fascia) per le supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valevoli per il biennio 2020-2022.

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo on line di questo ufficio con valore di notifica per gli interessati.

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, gli elenchi non contengono alcuni dati personali sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.

Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla normativa vigente.

